

OGGETTO: Liquidazione sentenza n.09/2011 CTA ALTEI (DS48).

IL DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOC Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Ufficio A.L.P.I. aziendale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa, anche in relazione ai principi espressi nel Codice della Privacy ed a tutte le linee guida deliberate dal Garante Privacy in relazione alla legittimità degli atti da pubblicare su Albo Pretorio Informatico, della stessa resa dal Dirigente della Struttura proponente a mezzo della sottoscrizione della presente.

PREMESSO:

- che con atti di liquidazione aziendali veniva corrisposto il 100% del liquidabile ai CTA presenti sul territorio della ex ASL NA4 per gli anni dal 1998 al 2008;
- che allo Studio di Radiologia Medica ALTEI s.a.s., in temporaneo accreditamento col SSR, presente sul territorio dell'ex DS76, venivano corrisposte le liquidazioni per prestazioni di radiologia in aderenza al tariffario vigente nel medesimo periodo;
- che il precitato CTA inoltrava ricorso presso il Tribunale di Nola in avverso all'utilizzo delle tariffe di cui al tariffario adottato dall'Azienda relativo alla DGRC n.378/'98, ricorso che veniva recepito al n.1902/2007 R.G. Cont.;
- che con sentenza n.9/2011 il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, così provvedeva ***“accerta e dichiara il diritto di parte attrice a ricevere i compensi, e le differenze con quanto ricevuto, per le prestazioni erogate in favore degli assistiti della ASL NA4 in base alle tariffe approvate con delibera di GR 378/98 (Burc 16/02/1998) e non di quelle approvate con Delibera di GR annullata dal TAR.”***;

Vista:

- la nota prot. n.2675/AALL del 10.10.'12, e relativi allegati, con la quale il Direttore Servizio Affari Legali aziendale trasmetteva la sentenza n.9/2011 del Tribunale di Nola – Centro ALTEI, allegata alla presente;
- la nota prot. n.9246 del 25.10.'12 ad oggetto “Sentenza n.9/2011 Altei trasmissione liquidazione tecnica” e relativi allegati a firma del Direttore del Distretto Sanitario n.48 ex n.76 con la quale trasmette la liquidazione tecnica inerente la sentenza n.9/2011 relativa al CTA ALTEI per gli anni dal 1998 al 2008 per un importo totale di E.280.855,62;
- Altresì la disposizione a margine della medesima suddetta nota del Direttore Sanitario aziendale del 29.11.'12, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto:

- Di dovere prendere atto di quanto disposto dal Direttore Sanitario aziendale con nota apposta a margine della suddetta nota 9247/'12 in data 29.11.'12,
- Di dover provvedere, di conseguenza, a prendere atto della volontà del Direttore del DS48 espressa con nota prot. n.9246 del 25.10.'12 e relativi allegati;


PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- 1) di prendere atto della sentenza n.9/2011 del Tribunale di Nola, relativa al .T.A. ALTEI presente sul territorio DS48;



- 2) di prendere atto della liquidazione tecnica trasmessa dal Direttore del Distretto Sanitario n.48 e trasmessa con nota prot. n.9246/'12 e della disposizione apposta a margine dal Direttore Sanitario aziendale in data 29.11.'12; e per l'effetto di liquidare l'importo di E.280.855,62 al CTA ALTEI per differenze tariffarie di radiologia per gli anni dal 1998 al 2008; dando atto che tale spesa deve essere iscritta a regolarizzazione dei costi sostenuti per gli anni relativi;
- 3) di trasmettere la presente al Responsabile UOC Contabilità e Bilancio aziendale per la verifica della congruità tra quanto liquidato dal Direttore del DS48 e quanto fatturato dal CTA;
- 4) di trasmettere la presente al Responsabile UOC Programmazione e Controllo Interno aziendale per la eventuale rideterminazione della regressione tariffaria per gli anni relativi alle liquidazioni di cui alla presente.

Il Resp. UOC Ass. San. Base ASL NA3 Sud
Dr.ssa Antonietta SICILIANO



IL DIRETTORE GENERALE ASL NA3 SUD

Preso atto delle dichiarazioni di regolarità dell'istruttoria compiuta dal Direttore UOC Servizio Assistenza Sanitaria di Base, nonché delle dichiarazioni di legittimità tecnica e amministrativa rese dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede e sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e nelle more della nomina del Direttore Amministrativo


DELIBERA

- di prendere atto della sentenza n.9/2011 del Tribunale di Nola, relativa al .T.A. ALTEI presente sul territorio DS48;
- di prendere atto della liquidazione tecnica trasmessa dal Direttore del Distretto Sanitario n.48 e trasmessa con nota prot. n.9246/'12 e della disposizione apposta a margine dal Direttore Sanitario aziendale in data 29.11.'12; e per l'effetto di liquidare l'importo di E.280.855,62 al CTA ALTEI per differenze tariffarie di radiologia per gli anni dal 1998 al 2008; dando atto che tale spesa deve essere iscritta a regolarizzazione dei costi sostenuti per gli anni relativi;
- di trasmettere la presente al Responsabile UOC Contabilità e Bilancio aziendale per la verifica della congruità tra quanto liquidato e quanto fatturato dal CTA;
- di trasmettere la presente al Responsabile UOC Programmazione e Controllo Interno aziendale per la eventuale rideterminazione della regressione tariffaria per gli anni relativi alle liquidazioni di cui alla presente.
- Di rendere la presente immediatamente esecutiva;
- Il Direttore UOC Servizio Assistenza Sanitaria di Base, sarà responsabile in via esclusiva dell'esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i conseguenziali adempimenti.

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dr. Giuseppe RUSSO



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio D'AMORA



Prot. 3086/12
del 23/10/12

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
C.so Alcide De Gasperi n.167 – 80053 Castellammare di Stabia (NA)

FUNZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI LEGALI

Fax. 081.8729817-3173063-3173171

Tel. 081.8729815-8729998- 3173062-317.3060

Mail aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it

sleg@aslnapoli3sud.it

prot. n. 2675

10/10/2012
→ All'U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base



OGGETTO : Sentenza n.9/2011 Tribunale di Nola – Centro Altei

In esito all'ultima comunicazione di codesto Servizio , si trasmette in allegato la nota prot. n.312 del 7/3/2011 con allegata sentenza.

Il Direttore
Servizio Affari Legali
Avv. Chiara Di Biase



ATTI

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
AREA FUNZIONALE AFFARI LEGALI
UNITA' OPERATIVA CONTENZIOSO CIVILE
TEL./FAX. 0813173063
Via Nilde Iotti 17/19
80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)

N.RIF. 312- UO.CC./AA.LL DEL 2/3/011

(N.B: da riportare nella risposta)

AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
AL RESP. Dist.48
AI RESP. ASS.SANIT.BASE



Oggetto: TRASMISSIONE TITOLI ESECUTIVI.


SENT.9-2011 (R.G.1902/07) STUDIO ALTEI (NOTIF.21-02-2011)

Si esortano i Servizi in indirizzo, ognuno per le specifiche competenze, a verificare se le somme richieste risultano ancora impagate, a predisporre la liquidazione delle stesse così come liquidate dal Giudice, ed a trasmettere alla scrivente Area copia dell'atto deliberativo e relativo mandato di pagamento.


Tanto al fine di indurre la ricorrente alla rinuncia delle ulteriori azioni esecutive.

Ogni ulteriore aggravio di spese, dovuto ad inadempienza, in alcun modo, potrà essere addebitabile alla scrivente Area.

U.O. CONTENZIOSO CIVILE
LA RESPONSABILE
Avv. VELOTTI LUCEZIA



AREA FUNZIONALE AA.LL.
LA RESPONSABILE
Avv. CHIARA DI BIASE



COPIA

STUDIO LEGALE CUPIDO
Piazza Dante, 89 - 80135 Napoli
tel. 0815573671 - fax 0815573213

N. 1902/07 R.G.Cont.

Cron. 48

Rep. 21

Sent. n. 9/2011

AMM.: ASLNA3SUD
AOO:AOOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 21/02/2011 - 12:27
Numero: **0007729**
Classifica :



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

II Sezione civile

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha.

pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1902/07 R.G.Cont.

TRA

Studio di Radiologia Medica Altei sas, in persona del legale rapp.te pt, rapp.to e difeso dagli avv.ti Pierfrancesco e Massimiliano Cupido presso il cui studio elett.te domicilia in S. Giuseppe Vesuviano Piazza garibaldi n 72 come da delega in calce all'atto di citazione

AITORE

CONTRO

ASL NA 4 in persona del legale rapp.te pt rapp.to e difeso dagli avv.ti Lucrezia



7

8

Velotti e Chiara Di Biase domiciliata in Pomigliano D'Arco alla Via Nazionale delle Puglie complesso edilizio ex L. 218/81 come da delega in calce all'atto di citazione notificato

CONVENUTA

Oggetto: pagamento somme.

Conclusioni: - come da verbale di causa del 28/09/ 2010

*** FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato a controparte l'istante sopra epigrafato chiedeva di dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento delle prestazioni erogate in favore degli assistiti della Asl NA 4 in base alle tariffe approvate con delibera di GR 378/98 (Bure 16.02.98) in luogo di quelle più svantaggiose di cui alla delibera GR 1874/98 (Bure 7.04.98) annullata dal Tar Campania con sentenza n 7458/02 a seguito del ricorso del Sindacato Nazionale Radiologi.

Si costituiva la convenuta la quale chiedeva di chiamare in giudizio la Regione Campania e rilevava che la Giunta Regionale aveva disposto di prestare acquiescenza alla sentenza con delibera n 2040/03 senza però darvi seguito. Rilevava che non erano stati stanziati i fondi necessari, né il sindacato aveva agito per eseguire il giudicato amministrativo.

La causa quindi, all'esito dell'udienza di trattazione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, veniva riservata in decisione all'udienza del 28 settembre 2010 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.

In via preliminarmente va dichiarata la mancata prova in giudizio della chiamata in

causa della Regione Campania sia pur autorizzata dal giudice all'udienza del 14 giugno 2007.

All'udienza del 19 febbraio 2008 il legale della Asl chiedeva rinvio al fine di depositare l'atto di citazione per chiamata del terzo, all'udienza successiva, senza dare atto dell'avvenuto deposito dello stesso, chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni. Nel fascicolo di parte convenuta non vi è traccia dell'atto di chiamata del terzo non essendo né prodotto, né richiamato a foliaro né la Regione risulta mai essersi costituita in giudizio.

Quanto detto porta a ritenere le domande avanzate dalla Asl Na 4 nei confronti della Regione inammissibili non essendo le stesse state ritualmente notificate (né risulta una notifica suscettibile di rinnovazione peraltro non richiesta dalla parte convenuta).

Venendo al merito della controversia si osserva che la domanda avanzata dalla parte attrice va di certo accolta. Risulta invero che la parte attrice sia convenzionata con il SSN per il servizio "radiodiagnostica" come da attestazione rilasciata alla società "Studio di radiologia medica di F Altei & C sas" (risulta dall'atto per Notaio Cimmino di Napoli la modifica della ragione sociale prima in "Studio di radiologia Medica Altei sas di Anna Chianese" e poi, in data 14 marzo 2006 sempre a rogito per Notaio Cimmino, in Studio di radiologia Medica Altei sas di Saviano Enrico) tale da provare in giudizio la legittimazione attiva.

A seguito del ricorso presentato dal Sindacato Nazionale dei Radiologi il Tar Campania, con sentenza del 6 dicembre 2002 passata in giudicato non risultando

h ll

alcun tempestivo atto di impugnazione (e rilevando che la Regione risulta comunque avere prestato acquiescenza alla sentenza TAR), annullava la delibera di Giunta Regionale n 1874 del 31 marzo 1998 con la quale veniva approvato il nuovo tariffario regionale , peggiorativo per i centri convenzionati rispetto al precedente, per le prestazioni radiologiche. L'annullamento dell'atto generava , pertanto, la necessaria applicazione delle tariffe in precedenza previste dalla delibera di GR n. 378/98 pubblicata nel BURC del 16 febbraio 1998.

Va di certo detto che la mancanza di fondi , invocata dalla Asl Na 4, non può costituire eccezione estintiva alle legittime pretese attoree.

Si rendono tuttavia necessarie alcune precisazioni.

Il presupposto di diritto sul quale parte attrice agisce in giudizio facendo valere il proprio diritto soggettivo è quello della reviviscenza della delibera di GR n.378/98 che, annullata la successiva, avrebbe ripreso vigore giuridico.

Da un'attenta lettura della delibera si osserva che la stessa era stata emanata per modificare "temporaneamente nelle more di successiva determinazione della GR le tariffe previste in aumento nella deliberazione n 11323 del 30/12/1997..."

La PA, nel suo potere discrezionale, decideva invero di modificare temporaneamente le tariffe in vigore, "nelle more di diversa e successiva determinazione della Giunta regionale".in attesa che si procedesse all'individuazione dei requisiti per l'accreditamento definitivo "che dovranno comunque intervenire non oltre il 31/03/1998."

In sostanza la PA deliberava di approvare quel tariffario (oggi richiesto)

temporaneamente in attesa di diversa determinazione.

Invero, sia pur non testualmente previsto un termine di validità del tariffario approvato con la delibera in questione, era evidente la volontà della pubblica amministrazione di approvare temporaneamente le tariffe per la spesa sanitaria, in attesa di diversa determinazione.

Tuttavia, annullata la delibera successiva e non potendo esistere un servizio reso in assenza di tariffa è necessariamente ritornato in vigore il tariffario precedente in base al quale pagare le prestazioni rese dal centro convenzionato. Ragionando diversamente e ricordando che la sentenza del TAR non è suscettibile di ottemperanza nella misura in cui si limita ad annullare un atto (non potendo in sede di merito il GA obbligare la PA a prendere scelte discrezionali ovvero ad esempio ad approvare un nuovo tariffario) si correrebbe il rischio di non avere un tariffario di riferimento per le prestazioni comunque eseguite.

Si rileva, ad ogni buon conto, che la pronuncia in esame così come richiesta dalla parte attrice è qualificabile come condanna generica non avendo lo studio di radiologia né quantificato, in nessun atto del giudizio, la somma maturata negli anni di svolgimento delle prestazioni, né offerto al giudicante (tramite la produzione in giudizio della prova delle prestazioni eseguite) materiale probatorio che gli potesse consentire la quantificazione del credito vantato.

Non vi è alcuna prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni rese che, sia pur non contestate espressamente dalla convenuta, avrebbero dovuto essere quantificate e precisate per ottenere una sentenza di condanna e non di mero accertamento

6

come la presente.

È evidente che dall'accoglimento della domanda principale discende l'obbligo, da parte della ASL NA 4 convenuta, al pagamento delle prestazioni in base alle tariffe di cui alla delibera di GR 378/98 (in attesa di diversa eventuale determinazione discrezionale della PA) in base alle quali dovranno essere pagate le prestazioni già eventualmente rese da liquidarsi, eventualmente, in separato giudizio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in parziale difformità della nota spese prodotta in punto onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) .accerta e dichiara il diritto di parte attrice a ricevere i compensi, e le differenze con quanto ricevuto, per le prestazioni erogate in favore degli assistiti della ASL NA 4 in base alle tariffe approvate con delibera di GR 378/98 (Burc 16/02/1998) e non di quelle approvate con Delibera di GR annullata dal Tar;
- b) Condanna parte convenuta Asl NA 4 al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che liquida in euro per 557,00 spese, euro 984,00 per diritti ed euro 2.350,00 per onorario, oltre iva e cpa.

Nola, 04/01/11

IL CAVALIERE CI
(Alfano Consiglio)
[Signature]

TRIBUNALE DI NOLA
4 GEN. 2011
Depositato il
Il Funzionario di Cancelleria

IL CAVALIERE CI
(Alfano Consiglio)
[Signature]

[Handwritten mark]

LA LEGGE
richiesta e
pubblico
notifica

Avv. Pierfrancesco CUPIDO
Piazza Dante, 89 - 80135 Napoli
tel. 0815573673 - fax 0815573313


Relata di notifiche

il sottoscritto avv.to Pierfrancesco Cupido, nella qualità di Difensore dello Studio di Radiologia Medica Altei sas, autorizzato con delibera del 17.12.02 ai sensi dell'art.7 L. 53/1994 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ad avvalersi della facoltà di notificazione di cui alla citata legge, notifica l'antescritta sentenza n. 9/11 del Tribunale di Nola in forma esecutiva, spedendone copia in piego raccomandato n. 76403357734- 4 con avviso di ricevimento a mezzo dell' Ufficio postale di Pozzuoli n°1 a:

1. ASL NAPOLI VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE - CAP 80038-
POMIGLIANO D'ARCO (NA);

Napoli 18 febbraio 2011

Avv. Pierfrancesco Cupido



Prot. 3506/e
del 3/12/12

<p>regione campania aslnapoli3sud</p>	<p>Distretto Sanitario N°48 Direzione Via Ponte Citra Ins. Ex L. 219 80034 - MARIGLIANO - (Napoli) Tel. 081 841.66.18 Fax 081 841.66.16</p>	<p><u>Comuni di :</u> Brusciano Castello di Cisterna Marigliano Mariglianella San Vitaliano Somma Vesuviana</p>
--	--	---

Prot. 9246 del 25/10/2012



Al Respons. Serv. Assistenza sanitaria di Base
epc Al Servizio AA.LL.
SEDE

oggetto : sentenza N° 9/2011 Altei trasmissione liquidazione tecnica

Con la presente, con riferimento alla vostra ultima N° 3087/CSS del 23/10/12, pervenuta in data 24/10/2012, si reitera la trasmissione della liquidazione tecnica, già inviata con nota N°10756 del 14/11/2011.

Distretto Sanitario di Marigliano (NA)
Il Direttore (U.O. Amministrativa e C.I.)
Dr. Genaro NAPOLITANO

Il Direttore del Ds 48
Dr. Domenico Russo

*Dama Scilicet
vegli vedere
29/x1*
ASL NAPOLI 3 SUD
Il Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Russo

Dr. Dr. D. 548

epl. Al Direttore Generale

Trovanisi ri imparti aut 1998
- 2008 per i quali erano dispoer
di budget - Si restituisce -

Prot. 4120/11
del 21/11/11

REGIONE CAMPANIA
ASL NA 3 SUD
DISTRETTO SANITARIO N. 48
Via Pontecitra L.219 - Marigliano
Tel. 081/8416622

AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD
SERVIZIO ASSISTENZA DI BASE NA 3 SUD
Responsabile: Dr. A. SICILLANO

Protocollo 10456 del 14.11.2011

Al responsabile Serv. Ass. Sanitaria di Base
SEDE

Oggetto: Trasmissione liquidazione tecnica.

In riferimento all'oggetto, si trasmette la liquidazione tecnica relativa le
criteri di qualificazione Centro Alfei - Marigliano - (NA).



IL DIRETTORE RESPONSABILE

Dr. ESCOBAR DOMINICO

A.S.L. NA 3 SUD

Distretto Sanitario n. 48 - Marigliano (NA)

Prot. N. 14280 del 28-11-11

REGIONE CAMPANIA
ASL NA 3 SUD
DISTRETTO SANITARIO N. 48
Via Pontecitra L.219 - Marigliano
Tel. 081/8416622

COPIA
fascicolo

AT

10750 14-11-11

AL RESPONSABILE
Coord. Ass. Base
Dott. SSA SCIUNO

OGGETTO: Liquidazione spettanze differenze tariffarie di Diagnostica per Immagini
- Altei - Marigliano (NA) anno 1998/2008.

Premesso

che con Sentenza n.9/ 2011 rep 21 cron. 48 (che si allega) - Il Sezione Civile il Tribunale di Nola disponeva che al CTA "ALTEI" con sede in Marigliano, alla Via Nicotera, 4, dovevano essere corrisposti i compensi e le differenze per le prestazioni di diagnostica per immagini, erogate in favore degli assistiti dell'ASL NA 4 dall'anno 1998 all'anno 2008, in base alle tariffe approvate con delibera DGRC N. 378/98, (pubblicate sul B.U.R.C. 16/02/98) e non di quelle di cui alla delibera di GR 1874/98 annullata dal T.A.R.;

che il Tribunale pur accertando le differenze tariffarie dovute al CTA di cui sopra non quantizzava la somma da liquidare;

che la Direzione Distrettuale verificava analiticamente le differenze tariffarie dovute dal Centro di che trattasi ed acquisiva altresì, la volontà del rappresentante legale del CTA de quo a rinunciare ad eventuali interessi maturati e/o altre pretese;

che il Servizio AA.LL. interpellato con nota, prot. 3939 del 14/09/2011, ribadiva quanto già comunicato con precedente comunicazione, prot. 312 del 07/03/2011, invitando questa direzione a provvedere alla liquidazione di quanto dovuto dal Centro in questione, al fine di evitare ulteriori azioni esecutive;

Rilevato che nell'anno 2008 sono state già trattenuti euro 41.421,50 (quarantunoquattrocentoventuno,50), con nota di credito n. 1 del 01/12/2009, di cui 34.925,23 (trentaquattronovecentoventicinque, 23) per RTU, si invita la S.V. a liquidare al C.T.A. Altei la somma di euro 280.855,62 (duecentottantaottocentocinquantacinque,62), così come riportato nell'allegato schema.

Salvo eventuali ulteriori trattenute, discendenti da atti dovuti e quantizzabili a livello centrale (tavolo tecnico RTU 2008).



AS

ASL NA 3 SUD
DISTRETTO 48

ANNO	DIFFERENZE TARIFFARIE	TRATTENUTE
1998	10.098,37	0
1999	27.724,70	0
2000	33.911,09	0
2001	29.025,00	0
2002	28.073,26	0
2003	26.318,72	0
2004	25.962,73	RTU 5,43
2005	27.032,25	RTU 9,24
2006	26.527,69	RTU 22,02
2007	30.866,49	RTU 40,58 SCONTO 617,25
2008	16.336,54	SCONTO 326,7
TOTALE	281.876,84	1.021,22 (RTU altre ASL ann) 2004 - 2007)
LIQUIDABILE	280.855,62	

IL RESPONSABILE U.O. A.S.B.

[Signature]

IL RESPONSABILE AMM.VO

[Signature]

IL DIRETTORE RESPONSABILE
DR. RUSSO DOMENICO

[Signature]



ASL NA 3 SUD DISTRETTO 48
IL DIRETTORE RESPONSABILE
Dr. Domenico Russo

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 44695 in data 10/12/10

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 07 DIC. 2012 / _____ **A:**

<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	COORD.TO COMITATO ETICO	
	COLLEGIO SINDACALE	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	
	SERV. GABINETTO	COORD.TO PROGETTI FONDI	
	SERV. AFFARI GENERALI	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	
	SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
	SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	OO.RR. GOLFO VESUVIANO
	SERV. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 48	
	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 49	
	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 50	EX A.S.L. NA 4
	SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 51	SERV. FASCE DEBOLI
	SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 52	SERV. PATOLOGIA CLINICA
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 53	
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 54	
	SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 55	EX A.S.L. NA 5
	SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 56	
	SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
	SERV. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	DISTRETTO N. 58	
	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	DISTRETTO N. 59	
	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA NOLANA	
	SERV. RISK MANAGEMENT	OO.RR. AREA STABIESE	